

Bruxelles, 13 marzo 2019
(OR. en)

7412/19

ENER 161
ENV 282
CONSOM 99

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1805 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE dell'11.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1805 final.

All.: C(2019) 1805 final

Bruxelles, 11.3.2019
C(2019) 1805 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2019

**che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose**

e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Contesto giuridico e politico della proposta

Il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ istituisce un quadro per l'adozione di regolamenti sull'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia a livello dell'UE e abroga il quadro precedente di cui alla direttiva 2010/30/UE. L'etichettatura energetica è uno strumento politico fondamentale dell'UE per informare i consumatori in merito all'efficienza energetica e ad altri aspetti relativi alle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia immessi sul mercato interno. L'etichetta energetica è riconosciuta e utilizzata dall'85 % degli europei².

Nell'ambito di questo quadro, le misure di etichettatura energetica applicabili ai prodotti per l'illuminazione sono:

- regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione³, del 12 luglio 2012, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione;
- modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione⁴, del 5 marzo 2014, per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet.

Il riesame delle misure relative all'etichettatura energetica dei prodotti per l'illuminazione è conforme all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 874/2012. In particolare, il riesame dovrebbe valutare le tolleranze ammesse ai fini della verifica.

Nell'agosto 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. Per ovviare all'eccessivo popolamento delle classi più elevate, la direttiva abrogata consentiva di riportare sulle etichette energetiche classi da A+ a A+++.

Lo sviluppo tecnologico ha però fatto sì che tali classi diventassero a loro volta eccessivamente popolate, con una conseguente riduzione significativa dell'efficacia delle etichette. La soluzione adottata con il nuovo regolamento quadro prevede il riscaldamento delle etichette energetiche esistenti per tornare alla scala originale da A a G. L'articolo 11 del regolamento quadro sull'etichettatura energetica elenca cinque gruppi di prodotti prioritari per i quali entro il 2 novembre 2018 devono essere adottati nuovi atti delegati recanti etichette energetiche riscalate. I prodotti per l'illuminazione rientrano nei gruppi di prodotti prioritari. Occorre pertanto adottare un nuovo atto delegato relativo all'etichettatura energetica dei prodotti per l'illuminazione, affinché i prodotti attualmente classificati da A++ a E possano essere riscaldati da A a G per ovviare all'eccessivo popolamento delle classi più elevate.

Infine, diverse nuove iniziative strategiche dimostrano l'importanza delle misure di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica in un contesto politico più ampio. Si ricordano in particolare la strategia quadro per l'Unione dell'energia, che auspica un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e rispettosa del clima; l'accordo di Parigi, con cui è stato rinnovato l'impegno a ridurre le emissioni di CO₂; il protocollo di Göteborg, teso al controllo dell'inquinamento atmosferico; l'iniziativa sull'economia circolare, che – tra le altre cose – evidenzia la necessità di incorporare nella progettazione ecocompatibile aspetti di

¹ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

² [Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions. LE London Economics e IPSOS, ottobre 2014.](#)

³ GU L 258 del 26.9.2012, pag. 3.

⁴ GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

riparabilità, riciclabilità e durevolezza; il sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS), il cui scopo è ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi e che è indirettamente condizionato dal consumo di energia elettrica dei prodotti interessati dalle misure di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, nonché la strategia europea di sicurezza energetica, che mira a garantire la stabilità e l'abbondanza dell'approvvigionamento energetico. Il presente atto è elaborato in parallelo all'atto proposto per la progettazione ecocompatibile dei prodotti per l'illuminazione.

Contesto generale

Nel 2014 la Commissione ha effettuato un riesame generale⁵ concernente vari gruppi di prodotti, dal quale è emerso che esiste tuttora un grande potenziale di risparmio energetico non sfruttato per quanto riguarda i prodotti per l'illuminazione. Per questo motivo, gli atti relativi alla progettazione ecocompatibile e all'etichettatura energetica sono stati ritenuti ammissibili alla revisione. Questa constatazione è stata confermata dagli studi di riesame, in particolare lo studio di riesame per il lotto 8/9/19 concluso nell'ottobre 2015⁶, per il quale i consulenti hanno elaborato il metodo MELISA (Model for European Light Sources Analysis).

Nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 della Commissione europea⁷, la revisione degli atti di esecuzione relativi ai prodotti per l'illuminazione è citata come una delle principali opportunità di risparmio energetico, con un risparmio annuale di 125 TWh di energia primaria previsto nel 2030 (dato dall'effetto combinato di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica).

Nel 2015, nei 28 Stati membri dell'UE sono stati venduti circa 1,7 miliardi di sorgenti luminose, di cui circa il 22 % basate sulla tecnologia LED. Nello stesso anno, nell'UE-28 erano in funzione circa 11,4 miliardi di sorgenti luminose, di cui circa il 6,5 % costituite da LED. Queste sorgenti luminose consumavano in totale 336 TWh/a di energia elettrica, pari al 12,4 % del consumo complessivo dell'UE-28. Questa cifra corrisponde a una quota di emissioni di gas a effetto serra di 132 megatonnellate di CO₂ equivalente all'anno (MtCO₂eq/a), ossia il 2,8 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE-28.

I dati sull'impatto risalenti a ottobre 2017, basati sull'ultima versione del modello MELISA, stimano che il presente atto sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose ridurrà il consumo di energia elettrica per l'illuminazione entro il 2030, realizzando un risparmio di 11 TWh/a⁸.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Consultazione

È stata condotta un'ampia consultazione delle parti interessate nel corso degli studi di riesame, prima e dopo le riunioni del forum consultivo. Durante questo processo sono stati raccolti e analizzati ulteriori pareri di esperti esterni.

⁵ "Omnibus" Review Study on Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, Lighting, Set-top Boxes and Pumps, consorzio costituito da VHK, VITO, Viegand Maagøe, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie per la Commissione europea, DG ENER-C3, Bruxelles/Delft, aprile 2014.

⁶ Preparatory Study on Light Sources for Ecodesign and/or Energy Labelling Requirements ("Lot 8/9/19"), Task reports 0-7, VHK per la Commissione europea, ottobre 2015; <http://ecodesign-lightsources.eu/documents>.

⁷ COM(2016) 773 final, Bruxelles, novembre 2016.

⁸ Equivalenti, in totale, ai circa 125 TWh di risparmi di energia primaria citati nel piano di lavoro 2016-2019, applicando il fattore di energia primaria per la produzione di energia elettrica di cui alla direttiva 2012/27/UE.

Le parti interessate (industria, Stati membri, ONG) sono state consultate in due occasioni durante lo studio di riesame per il lotto 8/9/19. Il 5 febbraio 2015 si è tenuta una prima riunione delle parti interessate sulla metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (MEErP)⁹, relazioni di attività 0, 1, 2 e 3; una seconda riunione si è tenuta il 17 giugno sulle relazioni di attività 4, 5 e 6.

Le relazioni degli studi sono state aggiornate per tenere conto delle osservazioni delle parti interessate. È importante notare che le proiezioni future relative a prezzi ed efficienze dei LED utilizzate nell'analisi del modello MELISA sono state concordate con l'industria. Si è tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate anche nella preparazione del documento di lavoro della Commissione per il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile (ECF) del 7 dicembre 2015.

Dalle osservazioni delle parti interessate sul documento di lavoro del 2015 è emersa una mancanza di consenso sull'approccio generale, sul livello di ambizione e su molti dettagli, in particolare sulla parte concernente la progettazione ecocompatibile. Per risolvere questa situazione e tenere conto delle varie osservazioni, dopo il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile del 2015 si sono tenute ulteriori riunioni delle parti interessate, svoltesi tra la primavera del 2016 e la primavera del 2017. Il modello MELISA è stato ampiamente discusso con esperti del settore e adattato di conseguenza.

Un secondo forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile si è tenuto il 7 dicembre 2017.

Dal 12 febbraio al 7 maggio 2018 si è svolta una consultazione pubblica online per raccogliere le opinioni delle parti interessate su questioni quali l'effetto atteso di potenziali misure legislative per le imprese e le tendenze del consumo energetico.

La consultazione prevedeva una parte comune in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, seguita da domande specifiche per prodotto su i) frigoriferi, ii) lavastoviglie, iii) lavatrici, iv) televisori, v) display elettronici e vi) prodotti per l'illuminazione.

Sono pervenute 1230 risposte, per il 67 % da consumatori e per il 19 % da imprese (di cui i tre quarti erano PMI e un quarto grandi società). Il 6 % dei partecipanti alla consultazione era costituito da organizzazioni non governative e il 7 % da "altre categorie". I governi nazionali o locali hanno rappresentato meno dell'1 % dei partecipanti, con lo 0,25 % costituito da autorità nazionali di vigilanza del mercato.

I principali paesi di residenza dei partecipanti erano il Regno Unito (41 %) e la Germania (26 %); un secondo gruppo, pari complessivamente a circa il 17 %, comprendeva Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna. Altri nove Stati membri hanno fornito un ulteriore 9,5 % delle risposte, mentre i residenti di 12 Stati membri dell'UE non hanno risposto o hanno fornito un numero di risposte trascurabile. Circa il 5 % delle risposte proveniva da paesi terzi.

Tutti i partecipanti tranne uno (1229 su 1230) hanno risposto alle domande sui prodotti per l'illuminazione. 719 partecipanti (58 %) hanno risposto esclusivamente alle domande sull'illuminazione.

Valutazione d'impatto

È richiesta una valutazione d'impatto quando è probabile che gli effetti attesi dell'azione dell'UE siano significativi sul piano economico, ambientale o sociale. La valutazione d'impatto relativa al riesame dei regolamenti (UE) n. 874/2012, (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 è stata effettuata tra maggio 2017 e marzo 2018.

⁹ La metodologia MEErP è applicata dalla Commissione europea per effettuare studi relativi alla progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all'energia.

I dati raccolti negli studi di riesame sono serviti da base per la valutazione d'impatto. Ulteriori dati e informazioni sono stati raccolti e discussi dal gruppo di studio sulla valutazione d'impatto con rappresentanti dell'industria, esperti e altre parti interessate, tra cui gli Stati membri. Nel corso di questo processo, sono state organizzate diverse riunioni con esperti del settore e degli Stati membri. L'ulteriore raccolta di dati e informazioni ha riguardato in particolare:

- dati di mercato supplementari sull'efficienza energetica per il 2015-2017;
- un aggiornamento sui cataloghi di prodotti per l'illuminazione, per verificare la disponibilità di prodotti LED sostitutivi;
- perfezionamento dei requisiti;
- perfezionamento delle definizioni;
- analisi di varie opzioni per la progressiva eliminazione delle lampade T8;
- analisi di sensibilità delle tariffe dell'energia elettrica;
- informazioni approfondite su PMI, possibili impatti;
- informazioni approfondite su settori specifici che utilizzano lampade T8.

La relazione sulla valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 16 maggio 2018. In seguito alla riunione del 13 giugno 2018, il 18 giugno 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve. Successivamente, il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato migliorato sulla base del parere del comitato per il controllo normativo¹⁰ e delle osservazioni tecniche, orizzontali e specifiche, inviate dallo stesso prima della riunione del 13 giugno 2018. La principale considerazione in merito all'etichettatura energetica ha rilevato che la relazione dovrebbe illustrare meglio il valore aggiunto del mantenimento di un'etichetta energetica per i consumatori. Sono state inserite delle aggiunte per spiegare meglio che l'effetto complessivo al 2030 per i consumatori (considerando i costi di acquisto e i costi dell'energia elettrica) è positivo per tutte le opzioni valutate.

Inoltre, le valutazioni d'impatto iniziali concernenti le misure normative sul riesame dei requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per questo gruppo di prodotti sono state pubblicate il 26 gennaio 2018 per ottenere un feedback entro il 23 febbraio 2018. In totale, sono pervenuti 17 commenti sulla misura relativa alla progettazione ecocompatibile e 16 sulla misura relativa all'etichettatura energetica.

In generale, tutte le parti interessate sono favorevoli ai requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica relativi ai prodotti per l'illuminazione. I feedback contengono, tra l'altro, commenti circa la rigorosità delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, la qualità della luce, il contenuto di luce blu e i requisiti che renderebbero le sorgenti luminose facilmente sostituibili/riparabili nei prodotti che le contengono (i cosiddetti "prodotti contenitori").

Osservazioni

Tra il 9 ottobre e il 6 novembre 2018, nell'ambito del programma "[Legiferare meglio](#)", cittadini e parti interessate hanno potuto presentare ulteriori osservazioni sul progetto di regolamento.

Sono stati raccolti 51 riscontri, 33 dei quali di imprese/associazioni di categoria (8 grandi imprese e 25 PMI), 11 di ONG e 7 di singoli cittadini (che rappresentano rispettivamente il 65 %, il 21 % e il 14 % del totale).

¹⁰ Rif. Ares(2018)3220771 – 18.6.2018.

I commenti provenivano da 13 Stati membri, in particolare Germania (28 %), Italia (16 %) e Francia e Belgio (14 %). I restanti 8 Stati membri sono elencati di seguito in ordine decrescente per numero di osservazioni: Regno Unito, Spagna, Romania, Austria, Paesi Bassi, Cechia, Polonia e Danimarca. Un solo contributo è pervenuto da un paese terzo, vale a dire la Svizzera.

Le osservazioni delle ONG (organizzazioni di protezione dei consumatori e dell'ambiente) riguardavano principalmente:

- la date di applicazione differita, che, a loro avviso, dovrebbe essere prevista per il 2020;
- l'ambito di applicazione, che dovrebbe essere leggermente esteso tramite intervalli più ampi per le coordinate x e y;
- la necessità di esporre l'etichetta integrale nei negozi;
- le informazioni da fornire al consumatore quando quest'ultimo non può sostituire le sorgenti luminose.

L'industria, dal canto suo, si è concentrata soprattutto su quanto segue:

- i requisiti relativi al numero di modelli di sorgente luminosa da aggiungere alla banca dati dei prodotti;
- i requisiti di rietichettatura e liquidazione dei prodotti recanti le vecchie etichette;
- la necessità di un'etichetta di colore grigio, orientata orizzontalmente e adatta ad essere modificata in scala;
- il numero di obblighi di informazione;
- la necessità di esentare dai requisiti di etichettatura i prodotti per l'illuminazione di emergenza.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

1. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione delle misure è costituito dalle sorgenti luminose. Le sorgenti luminose definite nel presente atto rientrano sempre nell'ambito di applicazione, anche quando sono parte di "prodotti contenitori" come apparecchi di illuminazione, specchi, frigoriferi o ripiani. I prodotti contenitori di per sé non rientrano tuttavia nell'ambito di applicazione del presente atto (sebbene possano rientrare nell'ambito di applicazione di altri atti sull'etichettatura energetica). A norma del presente atto, pertanto, non è più necessaria un'etichetta energetica per gli apparecchi di illuminazione.

L'ambito di applicazione copre tutte le tecnologie di illuminazione, ivi comprese quelle delle lampade a incandescenza, ad alogeni, fluorescenti, a scarica ad alta intensità e dei diodi a emissione luminosa (LED inorganico e OLED organico).

La definizione di sorgenti luminose è uguale a quella contenuta nell'atto proposto per la progettazione ecocompatibile. L'atto sull'etichettatura energetica esclude tuttavia un minor numero di prodotti rispetto all'atto sulla progettazione ecocompatibile. Nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile è importante evitare il rischio che sorgenti luminose con caratteristiche speciali siano eliminate involontariamente dal mercato. L'etichettatura energetica di queste sorgenti luminose è comunque utile, poiché l'etichetta indica il prezzo da pagare in termini di minore efficienza energetica per avere le caratteristiche speciali. Alcune

sorgenti luminose sono pertanto esenti dai requisiti della progettazione ecocompatibile, ma non dall'etichettatura energetica.

2. Classi di efficienza energetica

Si propone una nuova formula per l'etichettatura energetica che riflette meglio l'efficienza energetica ed è più intuitiva nel calcolo rispetto all'indice di efficienza energetica indicato nell'attuale regolamento sull'etichettatura energetica. Nelle nuove metriche, i limiti per le classi di efficienza energetica sono stati definiti direttamente in termini di efficienza della sorgente luminosa, corrispondente all'emissione luminosa totale di una sorgente luminosa (in lumen, lm) divisa per la potenza assorbita (in Watt, W) dalla rete elettrica (230 V) ed espressa come lm/W. Questo cambiamento implica che per ottenere una data classe di efficienza energetica le sorgenti luminose a elevata emissione luminosa non richiedono un'efficienza superiore rispetto alle sorgenti luminose a bassa emissione luminosa. Si tratta di un principio ragionevole, se si considera che quando cominceranno ad applicarsi i nuovi requisiti di etichettatura energetica, le classi di etichette avranno essenzialmente l'intento di differenziare tra i LED in base alle rispettive efficienze.

Per le sorgenti luminose direzionali, dove di norma si considera solo la parte di emissione luminosa all'interno di un cono, e per le sorgenti luminose non alimentate da rete elettrica (che non prelevano tensione a 230 V) si applicano fattori di conversione al fine di convertire la loro efficacia in un'efficacia paragonabile ai limiti delle classi di efficienza energetica.

I limiti delle classi sono proposti con una differenza di 25 lm/W tra classi consecutive: tutte le sorgenti luminose sopra 210 lm/W rientrano nella classe A. Tutte le sorgenti luminose sotto 85 lm/W rientrano nella classe G.

A giugno 2018 non esistevano sul mercato sorgenti luminose in grado di soddisfare i limiti di efficienza delle classi A e B (esistono però a livello di laboratorio). Inizialmente queste classi sarebbero quindi vuote, come disposto dal regolamento (UE) 2017/1369. Le migliori sorgenti luminose LED utilizzate in genere negli ambienti domestici e attualmente sul mercato rientrerebbero nella nuova classe di etichetta E; le migliori sorgenti luminose LED per uso professionale attualmente sul mercato rientrerebbero nella classe D e in alcuni casi entro il 2021 potrebbero figurare nella classe C. Nel 2021, quando cominceranno ad applicarsi le nuove classi, è prevedibile che la classe A rimanga comunque vuota, mentre potrebbero essere già presenti sul mercato alcune sorgenti luminose di classe B.

Nel mercato fortemente dinamico delle sorgenti luminose, non è facile prevedere la percentuale di modelli che rientrerà nella classe A attorno al 2030, ma è improbabile che si renda necessario un aggiornamento delle classi nei 10 anni successivi all'introduzione dei nuovi requisiti. Di conseguenza si rispetterebbero i requisiti del regolamento (UE) 2017/1369.

3. Etichetta energetica

L'etichetta è riesaminata e aggiornata secondo il nuovo regolamento quadro (UE) 2017/1369. Il principio generale prevede che l'etichetta debba essere esposta sul lato dell'imballaggio rivolto verso il potenziale acquirente presso il punto vendita (obiettivo di visibilità). Gli imballaggi delle sorgenti luminose possono essere piccoli. La soluzione specifica per i piccoli imballaggi consiste nell'apporre l'etichetta sul retro della confezione, con una freccia colorata recante la classe di efficienza energetica sul lato anteriore.

Se la sorgente luminosa è venduta all'interno di un prodotto contenitore (ad esempio un apparecchio di illuminazione), l'apposizione dell'etichetta relativa alla sorgente luminosa sull'imballaggio del prodotto contenitore creerebbe confusione. Di conseguenza, in questo caso non è necessaria l'etichetta, ma l'imballaggio del prodotto contenitore deve esporre una dicitura che dichiara la classe di efficienza energetica della sorgente luminosa contenuta.

La rietichettatura (con un adesivo) di prodotti già esistenti è richiesta solo per quei prodotti che restano invenduti presso il distributore per oltre diciotto mesi dalla data di applicazione delle nuove misure; diversamente, tali prodotti non possono più essere venduti.

4. Attuazione degli obblighi di informazione del prodotto

L'atto delegato specifica l'elenco dei parametri di illuminazione e altre informazioni:

- da riportare sulla stessa sorgente luminosa e sul relativo imballaggio;
- da inserire nella parte pubblica della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 (questa parte può essere stampata come scheda informativa del prodotto);
- da inserire nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 (questa parte rientra nella documentazione tecnica).

L'elenco dei parametri da inserire nella banca dati dei prodotti non comprende solo informazioni strettamente connesse all'etichetta energetica e alla relativa verifica; l'elenco comprende anche tutte le informazioni utili per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato ai fini della verifica della conformità al regolamento sulla progettazione ecocompatibile relativa alle sorgenti luminose, elaborato in parallelo.

5. Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

La procedura seguita dalle autorità di vigilanza del mercato per verificare la conformità delle sorgenti luminose al presente regolamento è allineata al regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione¹¹ che si basa sulla verifica dei valori dei parametri dichiarati dai fornitori. Inoltre, il numero di campioni richiesto è stato ridotto. Questo agevolerà le attività di vigilanza del mercato, eliminando qualche ambiguità.

Per le tolleranze ammesse ai fini della verifica, è stato adottato un approccio diversificato, utilizzando tolleranze diverse per parametri diversi e a seconda della dimensione del campione.

6. Data di applicazione

È intenzione della Commissione che il presente atto si applichi dalla stessa data di applicazione dell'atto sulla progettazione ecocompatibile elaborato in parallelo. Il vigente regolamento sull'etichettatura energetica dei prodotti per l'illuminazione [regolamento (UE) n. 874/2012] sarà abrogato dalla data di applicazione, con l'eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 874/2012, che saranno abrogati dalla data di entrata in vigore del presente atto.

¹¹ GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2019

che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE¹², in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'etichettatura o il riscaldamento dell'etichetta di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se pertinente, di altre risorse.
- (2) Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019¹³, elaborato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, definisce le priorità di lavoro nell'ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il suddetto periodo. Il piano di lavoro individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia da considerare prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare i regolamenti in vigore.
- (3) Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Quello dei prodotti per l'illuminazione è uno dei gruppi elencati nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, per il quale si stima nel 2030 un risparmio annuo di energia finale pari a 41,9 TWh.

¹² GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

¹³ Comunicazione della Commissione. Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016) 773 final del 30.11.2016).

¹⁴ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

- (4) Il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione¹⁵ ha introdotto disposizioni di etichettatura energetica dei prodotti per l'illuminazione, segnatamente le lampade elettriche e gli apparecchi d'illuminazione.
- (5) I prodotti per l'illuminazione sono tra i gruppi di prodotti prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, per i quali la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato al fine di introdurre etichette riscalate da A a G.
- (6) L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 874/2012 contiene una clausola di riesame, che impone alla Commissione di riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico.
- (7) La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) n. 874/2012 e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per l'illuminazione, nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. Il riesame è stato realizzato in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
- (8) Dal riesame è emersa la necessità di rivedere i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti per l'illuminazione, in particolare le sorgenti luminose.
- (9) L'aspetto ambientale delle sorgenti luminose ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo di energia nella fase d'uso.
- (10) Il riesame ha evidenziato che è possibile ottenere un'ulteriore notevole riduzione del consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento mediante l'attuazione di misure di etichettatura energetica.
- (11) Poiché il presente regolamento sopprime l'etichetta energetica appositamente dedicata agli apparecchi d'illuminazione di cui al regolamento (UE) n. 874/2012, i fornitori di tali apparecchi dovrebbero essere esentati dagli obblighi relativi alla banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369.
- (12) In considerazione dell'aumento delle vendite di prodotti connessi all'energia tramite piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web di fornitori e distributori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita via Internet dovrebbero essere tenute a consentire l'esposizione, in prossimità del prezzo, dell'etichetta messa a disposizione dal fornitore. Dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende

¹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e degli apparecchi d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.

- (13) È opportuno che il presente regolamento precisi i valori di tolleranza per i parametri d'illuminazione tenendo conto di quanto disposto nel regolamento (UE) 2017/254 della Commissione¹⁷ in merito alle informazioni da dichiarare.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
- (15) Il regolamento (UE) n. 874/2012 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d'informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.
- 2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose di cui all'allegato IV, punti 1 e 2.
- 3. Le sorgenti luminose di cui all'allegato IV, punto 3, sono conformi soltanto ai requisiti fissati nell'allegato V, punto 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "sorgente luminosa": il prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente tutte le caratteristiche ottiche seguenti:
 - (a) coordinate cromatiche x e y comprese nell'intervallo
 $0,270 < x < 0,530$ e
 $-2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 < y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$;
 - (b) flusso luminoso < 500 lumen per mm^2 di area proiettata della superficie emettente luce definita nell'allegato I;
 - (c) flusso luminoso compreso fra 60 e 82 000 lumen;
 - (d) indice di resa cromatica (IRC) > 0 ;

¹⁷ Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

che sfrutta incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, diodi inorganici a emissione luminosa (LED), diodi organici a emissione luminosa (OLED) o loro combinazioni come tecnologia di illuminazione e che può essere verificato come sorgente luminosa conformemente alla procedura di cui all'allegato IX.

Ai fini del presente regolamento, le sorgenti luminose al sodio ad alta pressione (HPS) che non soddisfano il requisito a) sono considerate sorgenti luminose.

Le sorgenti luminose non comprendono:

- (a) di LED o chip LED;
 - (b) pacchetti LED;
 - (c) prodotti contenenti una o più sorgenti luminose dai quali tali sorgenti luminose possono essere rimosse a fini di verifica;
 - (d) parti emettenti luce contenute in una sorgente luminosa dalla quale non possono essere rimosse a fini di verifica come sorgente luminosa;
- (2) "unità di alimentazione": uno o più dispositivi che possono essere fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l'alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica. Ciò può includere trasformare la tensione di alimentazione e di innesco, limitare la corrente di esercizio e di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza e/o ridurre l'interferenza radio.
- Il termine "unità di alimentazione" non comprende gli alimentatori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione¹⁸. Il termine non comprende neppure le parti per il controllo dell'illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione (definite nell'allegato I), anche se tali parti possono essere fisicamente integrate in un'unità di alimentazione o commercializzate insieme a essa come un unico prodotto.
- Un commutatore per l'alimentazione tramite Ethernet (*Power over Ethernet*, PoE) non è un'unità di alimentazione ai sensi del presente regolamento. "Commutatore *Power over Ethernet*" o "commutatore PoE" indica un'apparecchiatura per l'alimentazione elettrica e la gestione dei dati, installata tra la rete e le apparecchiature per ufficio e/o le sorgenti luminose a fini di trasferimento dei dati e alimentazione elettrica;
- (3) "prodotto contenitore": il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe. Sono esempi di prodotti contenitori gli apparecchi di illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, nonché gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (ripianti, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose. Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell'unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa;
- (4) "luce": la radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda compresa tra 380 nm e 780 nm;

¹⁸

GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3.

- (5) "alimentazione da rete" o "tensione di rete": la fornitura di elettricità a 230 ($\pm 10\%$) volt di corrente alternata a 50 Hz;
- (6) "die LED" o "chip LED": il piccolo blocco di materiale semiconduttore a emissione luminosa sul quale è fabbricato un circuito LED funzionale;
- (7) "pacchetto LED": il singolo componente elettrico che comprende principalmente almeno un die LED. Non include un'unità di alimentazione o parti di essa né un attacco o componenti elettronici attivi e non è collegato direttamente alla tensione di rete. Può includere uno o più dei seguenti elementi: elementi ottici, convertitori di luce (fosfori), interfacce termiche, meccaniche ed elettriche o parti atte alla protezione dalle scariche elettrostatiche. Tutti i dispositivi simili a emissione luminosa destinati a essere usati direttamente in un apparecchio di illuminazione LED sono considerati sorgenti luminose;
- (8) "cromaticità": la proprietà di uno stimolo di colore definita dalle sue coordinate cromatiche (x e y);
- (9) "flusso luminoso" o "flusso" (Φ): la grandezza, espressa in lumen (lm), derivata dal flusso radiante (potenza radiante) tramite la valutazione della radiazione elettromagnetica in base alla sensibilità spettrale dell'occhio umano. Si riferisce al flusso totale emesso da una sorgente luminosa in un angolo solido di 4π steradiani alle condizioni (ad esempio corrente, tensione, temperatura) specificate nelle norme applicabili. Si riferisce al flusso iniziale della sorgente luminosa non regolata dopo un breve periodo di funzionamento, a meno che non sia chiaramente specificato che si intende il flusso in condizioni di intensità regolata o il flusso dopo un determinato periodo di funzionamento. Per le sorgenti luminose che possono essere regolate in modo da emettere diversi spettri di luce e/o diverse intensità massime di luce, si riferisce al flusso emesso alle impostazioni di controllo di riferimento definite nell'allegato I;
- (10) "indice di resa cromatica" (IRC): la metrica che quantifica l'effetto di un illuminante sull'aspetto cromatico degli oggetti in base al confronto, conscio o subconscio, con il loro aspetto cromatico quando esposti all'illuminante di riferimento; corrisponde al valore medio Ra della resa cromatica per i primi 8 colori di verifica (R1-R8) definiti nelle norme;
- (11) "incandescenza": il fenomeno in cui la luce è generata dal calore, nelle sorgenti luminose tipicamente per mezzo di un conduttore filiforme ("filamento") riscaldato dal passaggio di una corrente elettrica;
- (12) "sorgente luminosa ad alogeni": la sorgente luminosa a incandescenza dotata di un conduttore filiforme in tungsteno circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni;
- (13) "fluorescenza" o "sorgente luminosa fluorescente" (FL): il fenomeno o una sorgente luminosa che sfrutta una scarica elettrica in gas, del tipo a mercurio a bassa pressione, in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosfori eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le sorgenti luminose fluorescenti possono avere una ("attacco singolo") o due ("doppio attacco") connessioni ("attacchi") all'alimentazione elettrica. Ai fini del presente regolamento anche le sorgenti luminose a induzione magnetica sono considerate sorgenti luminose fluorescenti;
- (14) "scarica ad alta intensità" (*high intensity discharge*, HID): la scarica elettrica in gas in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete

del bulbo, la cui carica superficiale è superiore a 3 watt per centimetro quadrato. Le sorgenti luminose HID sono limitate ai tipi ad alogenuri metallici, a sodio ad alta pressione e a vapori di mercurio definiti nell'allegato I;

- (15) "scarica in gas": il fenomeno in cui la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica che attraversa un gas, un plasma, un vapore metallico o una miscela di gas e vapori;
- (16) "diodo inorganico a emissione luminosa" (LED): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale inorganico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;
- (17) "diodo organico a emissione luminosa" (OLED): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale organico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;
- (18) "sorgente luminosa a sodio ad alta pressione" (*high-pressure sodium*, HPS): la sorgente luminosa a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta essenzialmente mediante radiazione da vapori di sodio funzionante a una pressione parziale di 10 kilopascal; le sorgenti luminose HPS possono avere una ("attacco singolo") o due ("doppio attacco") connessioni ("attacchi") all'alimentazione elettrica;
- (19) "punto vendita": il luogo fisico in cui il prodotto è esposto o offerto al cliente per vendita, noleggio o locazione-vendita.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

- 1. I fornitori di sorgenti luminose provvedono a che:
 - (a) ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (cioè non in un prodotto contenitore) in un imballaggio sia corredata di un'etichetta stampata sull'imballaggio nel formato illustrato nell'allegato III;
 - (b) i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
 - (c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
 - (d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
 - (e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
 - (f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;

- (g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;
 - (h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente luminosa;
 - (i) su richiesta del distributore e a norma dell'articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscaldamento dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell'etichetta esistente.
2. I fornitori di prodotti contenitori sono tenuti a:
- (a) fornire informazioni sulle sorgenti luminose contenute in tali prodotti, come indicato al punto 2 dell'allegato V;
 - (b) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, illustrare come rimuovere le sorgenti luminose a fini di verifica senza arrecare loro danno permanente.
3. La classe di efficienza energetica è definita conformemente all'allegato II.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono a che:

- (a) presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non facente parte di un prodotto contenitore riporti l'etichetta messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e che l'etichetta o la classe energetica sia ben visibile, conformemente all'allegato III;
- (b) in caso di vendita a distanza siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;
- (c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
- (d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
- (e) le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscaldate in modo che l'etichetta esistente risulti coperta, anche se stampata o apposta sull'imballaggio, entro diciotto mesi dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet

Il prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che consente la vendita di sorgenti luminose via il suo sito Internet, consente l'esposizione dell'etichetta elettronica e della scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII, e informa il distributore dell'obbligo di esporle.

Articolo 6

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto, conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IX.

Articolo 8

Riesame

Entro *[Ufficio delle pubblicazioni: si prega di indicare la data - cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione. Il riesame concerne, tra le altre cose, le classi di efficienza energetica, i metodi per valutare l'efficienza energetica delle sorgenti luminose nei prodotti contenitori e la possibilità di considerare aspetti dell'economia circolare.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1° settembre 2021, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati dal *[Ufficio delle pubblicazioni: indicare la data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER